

**PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE E
PROPORZIONALE DELLA SOCIETÀ
“ECO COMMERCIALE SRL”
MEDIANTE COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ’
“ECO IMMOBILIARE S.R.L.”**

Predisposto ai sensi degli artt. 2506-bis e 2501-ter, del codice civile
e del D.Lgs. 123/2012

**ECO COMMERCIALE S.R.L.
Sede legale in Giarre (CT)
Corso Italia n°121
Capitale sociale Euro 100.000,00
Versato Euro 100.000,00
Registro delle Imprese di Catania
Codice fiscale e partita IVA 05704450872**

INDICE

	Premessa	Pag. 3
1	Società scissa	Pag. 5
2	Società beneficiaria di nuova costituzione	Pag. 6
3	Forma della scissione	Pag. 8
4	Rapporto di concambio e criterio di assegnazione delle quote	Pag. 8
5	Documento contabile	Pag. 9
6	Modalità di esecuzione	Pag. 9
7	Assegnazione degli elementi patrimoniali e loro descrizione 7.1- Attivo 7.2- Passivo	Pag. 9
8	Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci.	Pag. 11
9	Vantaggi particolari a favore dell'Organo amministrativo	Pag. 11
10	Relazione dell'Organo Amministrativo e degli esperti	Pag. 11
11	Assegnazione delle quote della beneficiaria e della scissa	Pag. 11
12	Data di decorrenza della partecipazione agli utili	Pag. 12
13	Effetti della scissione 13.1 Effetti civilistici e contabili 13.2 Effetti fiscali: imposte dirette 13.3 Effetti fiscali: imposte indirette	Pag. 12
14	Responsabilità solidale delle società partecipanti alla scissione	Pag. 14
15	Statuto della società scissa e della società Beneficiaria 15.1 Statuto della società scissa post scissione 15.2 Atto costitutivo e statuto della società beneficiaria	Pag. 14
16	Pubblicazione del progetto di scissione	Pag. 14
17	Altre informazioni	Pag. 15

**PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE E PROPORZIONALE
DELLA SOCIETA' "ECO COMMERCIALE S.R.L." MEDIANTE COSTITUZIONE
DELLA SOCIETA' "ECO IMMOBILIARE S.R.L."**

Predisposto ai sensi degli artt. 2506 – bis e 2501-ter, cod. civ.
e del e del D.Lgs. 123/2012

* * * * *

PREMESSA

In applicazione degli artt. 2506-bis e 2501-ter cod. civ., nel testo modificato con il D.Lgs. n.123 del 22/06/2012, è redatto il presente progetto di scissione (di seguito "Progetto di Scissione") di "Eco Commerciale S.r.l." (di seguito, anche "Società Scissa") a favore della costituenda società "Eco Immobiliare S.r.l." (di seguito anche "Società Beneficiaria"), (di seguito l'operazione verrà complessivamente definita "Scissione").

L'operazione di scissione che si intende sottoporre alla approvazione della compagine sociale è di tipo parziale e proporzionale, ed è finalizzata al conseguimento di una razionalizzazione gestionale finalizzata alla divisione tra le diverse attività svolte dalla società scissa.

Il progetto, prevede la divisione tra le "aree" di produzione della società che possono essere identificate tra quella riferibile all' "attività di commercio all'ingrosso, all'affitto d'azienda e all'attività non specializzata di lavori edili" e quella riferibile all'"attività immobiliare in genere".

Tale suddivisione, consentirebbe una migliore e più razionale distribuzione degli sforzi della proprietà e dell'organo amministrativo rispetto al core-business della società scissa.

Infatti il progetto, prevede il trasferimento alla Società beneficiaria del ramo aziendale dedito allo svolgimento dell'attività "immobiliare in generale", mentre tutte

le altre componenti aziendali resteranno in capo alla società scissa per il proseguo e lo sviluppo dell'attività residuale.

La scissione avverrà mediante costituzione di una nuova società e verrà attuata con criterio proporzionale e comporterà, pertanto, una volta conseguita l'efficacia giuridica, l'attribuzione in forma proporzionale, dell'intera partecipazione nella società scissa, in favore dell'attuale compagine sociale.

La scissione trova origine nella nuova visione della compagine sociale che ha ritenuto di dividere le attività gestorie della società su due diversi veicoli, di cui il primo deputato a proseguire le attività storiche della società ed il secondo (la Beneficiaria) destinato all'implementazione e alla gestione dell'attività immobiliare.

Di conseguenza, in ossequio al disposto di cui al 5° comma dell'art. 2506-bis del codice civile, vi è il diritto degli eventuali soci che non approvino la scissione prevista dal presente progetto di far acquistare le proprie partecipazioni dagli altri soci della società scindenda, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale da ciascuno detenuta, ad un valore determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, di cui all'art. 2473 del codice civile.

Si precisa, per altro, che tutti i soci hanno già manifestato il proprio consenso sia all'operazione di scissione sia al rapporto di concambio ed al criterio di assegnazione delle quote previsti dal successivo punto 4, per cui, ai sensi di quanto previsto dal 4° comma dell'art. 2506-ter del codice civile, non è stata richiesta la redazione della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies codice civile, né si è ritenuto di predisporre ed allegare la Situazione Patrimoniale così come previsto dalle ultime modifiche legislative (D.Lgs. 123/2012).

L'operazione è dunque proposta per l'approvazione dei soci con l'applicazione delle semplificazioni procedurali previste dalle seguenti disposizioni del codice civile:

-art. 2501-ter, 4° comma, cod. civ., per cui, con il consenso unanime dei soci, è possibile sottoporre il progetto di scissione all'approvazione dell'assemblea prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data di iscrizione/pubblicazione di tale progetto;

-art. 2506– bis, 5° comma, ~~cod. civ., per cui~~, in luogo del deposito del progetto di scissione presso il registro delle imprese viene prevista la pubblicazione del progetto medesimo sul sito internet della Società Scissa ed in luogo del deposito degli atti di cui all'art. 2501 – septies cod. civ. presso la sede della società viene prevista la pubblicazione di detti atti sul sito internet della Società Scissa;

-art. 2506– ter, 4° comma, cod. civ., per cui, con il consenso unanime dei soci, è possibile dispensare l'organo amministrativo dalla predisposizione della relazione illustrativa di cui all'art. 2501 –quinquies cod. civ.;

-art. 2501– septies cod. civ., richiamato all'art. 2506-ter, 5° comma, cod. civ., per cui, con consenso unanime dei soci, è possibile rinunciare al termine di trenta giorni antecedenti la data dell'assemblea che decide sulla scissione per l'effettuazione del deposito/pubblicazione della documentazione citata nel medesimo articolo.

Per quanto attiene alle procedure "sindacali", non essendo costituita in azienda rappresentanza sindacale nell'ambito delle associazioni esistenti e non essendoci personale dipendente, non sono state eseguite le comunicazioni previste ai sensi dell'art.47, 1° comma, legge 29 dicembre 1990, n.428 onde consentire la valutazione da parte degli organismi preposti.

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE E PROPORZIONALE

1 – SOCIETÀ SCISSA

"Eco Commerciale S.r.l. ."

Società a responsabilità limitata, con sede sociale in Giarre (CT), Corso Italia n. 121, c.a.p. 95032.

Capitale sociale di € 100.000,00 versato per euro 100.000,00.

La società non è sottoposta né a procedure concorsuali, né a procedure di liquidazione.

Attualmente la compagine sociale della Eco Commerciale S.r.l. è così composta:

1. Chen Ningxi, nato in Cina il 13/10/1993 e residente a Catania (CT) alla Via Carlo Forlanini n. 114, C.F. CHN NGX 93R13 Z210Z è proprietario di una quota di nominali € 50.000,00, interamente versati, pari al 50% del capitale sociale;
2. Zheng Ling, nata in Cina il 21/11/1995 e residente a Catania alla Via Plebiscito n. 196, C.F. ZHN LNG 95S61 Z210H è proprietaria di una quota di nominali € 50.000,00, interamente versati, pari al 50% del capitale sociale;

La Società ha per oggetto le seguenti attività: "il commercio all'ingrosso, l'affitto di ramo d'azienda, l'attività non specializzata di lavori edili, e la locazione immobiliare di beni propri o in leasing".

Il codice fiscale, la partita I.V.A. ed il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Catania è il n. 05704450872 mentre il R.E.A. è CT-424255.

2 - SOCIETÀ BENEFICIARIA DI NUOVA COSTITUZIONE

La società che verrà costituita mediante la scissione sarà:

Eco Immobiliare S.r.l., con sede in Giarre al Corso Italia n. 121 c.a.p. 95014, capitale sociale di € 50.000,00, da iscriversi nel Registro delle Imprese di Catania ed avrà la seguente compagine sociale:

SOCIO	VALORE NOMINALE	PERCENTUALE
Chen Ningxi	25.000,00	50%
Zheng Ling	25.000,00	50%
	50.000,00	100,00%

La società avrà quale attività prevalente dell'oggetto "l'attività immobiliari in genere" ed in particolare:

- L'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili, rustici, urbani, commerciali ed industriali, anche da demolire, la loro costruzione e ristrutturazione, sia in proprio che per conto terzi;
- Amministrazione, locazione e/o affitto di immobili propri;
- La costruzione col sistema dell'appalto per conto terzi o col conferimento dell'appalto a terzi o con gestione diretta di opere edilizie, di interesse sia pubblico che privato, di fabbricati per civili abitazioni e negozi, di opifici industriali, commerciali ed artigianali, di strutture alberghiere, agricole, artigiane, di strade, ponti, lavori idraulici, elettrici, termici, ferroviari, di demolizione, di sterri, acquedotti, fognature, escavazioni e sbancamenti; edilizia scolastica, nonché lavori di pulizia e giardinaggio in genere;
- L'esecuzione di lavori di costruzione, restauro e ristrutturazioni richiedenti manodopera specializzata, di opere pubbliche in genere, di edifici destinati ad uffici ed alberghi e di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati;
- La raccolta, lo stoccaggio, la selezione, il recupero, lo smaltimento ed il riciclaggio di materiali inerti edili;
- L'attività di mediazione in immobili e l'acquisto di terreni agricoli e la promozione e svolgimento di attività accessorie di agriturismo;
- La società nel rispetto delle leggi bancarie ed assicurative, di tutte le altre disciplinanti attività per il cui esercizio occorrono autorizzazioni governative, potrà compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro:
- Compiere, in genere, operazioni commerciali, industriali, finanziarie non in via prevalente e non nei confronti del pubblico – bancarie, ipotecarie ed immobiliari compreso l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, ed immobili;
- Ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo garanzie reali e personali;
- Concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali anche per obbligazioni altrui;

Per l'attuazione dell'oggetto sociale la società potrà compiere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, connesse alle attività principali, nonché assumere partecipazioni in altre imprese, società o consorzi, la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, ma sempre che non risulti modificato l'oggetto sociale e

comunque non come attività prevalente, ma esclusivamente come attività accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, né rivolta nei confronti del pubblico, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia dal D.L.gs. 385/93, con esclusione delle attività di cui al D.L.gs. 58/98 e nel rispetto del D.L.gs. n141/2010.

La società per il conseguimento del suo oggetto potrà avvalersi delle agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future.

La Società potrà operare sia in Italia che all'estero

3 -FORMA DELLA SCISSIONE

L'operazione consiste nella scissione parziale e proporzionale della società "Eco Commerciale S.r.l." mediante l'assegnazione di parte del suo patrimonio a una società a responsabilità limitata di nuova costituzione che verrà denominata "Eco Immobiliare S.r.l.".

4 – RAPPORTO DI CONCAMBIO E CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE

La scissione proposta dal presente progetto prevede un criterio di assegnazione delle quote in via proporzionale, per cui a ciascun socio vengono attribuite delle quote nella società partecipante in forma proporzionale a quella originariamente detenuta nella società scindenda.

Mediante l'operazione di scissione si intende separare i rami di azienda che fanno capo alla società scissa, mediante l'assegnazione in favore di quest'ultima delle attività riconducibili "al commercio all'ingrosso, all'affitto di ramo d'azienda, e all'attività non specializzata di lavori edili" mentre l'attività di "locazione immobiliare e gestione in generale dei beni propri", verrà assegnata alla beneficiaria "Eco Immobiliare S.r.l.".

La separazione dei rami di azienda consentirà di dividere i rischi relativi a ciascuna attività, grazie ad una migliore allocazione delle risorse, una gestione più semplice

ed efficiente e consentirà di ottenere un miglioramento della redditività complessiva di ciascun asset.

5 - DOCUMENTO CONTABILE

Ai sensi del D.Lgs. 123/2012 il succitato progetto di scissione, con il consenso unanime dei soci, viene redatto rinunciando alla predisposizione degli allegati della situazione contabile della società scindenda e della relazione dell'organo amministrativo.

Per l'assegnazione delle singole poste alla società beneficiaria, nello specifico, si rimanda al relativo dettaglio nei prospetti (allegati A e B).

6 - MODALITA' DI ESECUZIONE

L'operazione di scissione avverrà mediante il trasferimento di parte del patrimonio della "Eco Commerciale S.r.l." alla società a responsabilità limitata di nuova costituzione che verrà denominata "Eco Immobiliare S.r.l.", con attribuzione delle quote di tale nuova società in forma proporzionale ai soci Chen Ningxi e Zheng Ling.

7 - ASSEGNAZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E LORO DESCRIZIONE

Il trasferimento delle attività e delle passività avverrà a valori contabili con cui le medesime sono iscritte nella contabilità della società scissa alla data del 31/12/2024.

Le eventuali differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi dovute dalla dinamica aziendale che si dovessero verificare tra il 31 Dicembre 2024 e la data di efficacia della scissione, non comporteranno variazioni nell'ammontare del patrimonio contabile trasferito alle società beneficiarie in quanto verranno regolate tramite gli aggiustamenti o conguagli che saranno ritenuti opportuni.

Gli elementi patrimoniali non indicati tra quelli assegnati alla nuova società di cui ai punti che precedono, restano alla società scissa, fermo restando quanto stabilito dal comma terzo dell'articolo 2506 bis c.c..

Il patrimonio assegnato in forza della scissione alla società beneficiaria è costituito dai seguenti elementi patrimoniali provenienti dalla stessa "Eco Commerciale S.r.l.". Di seguito si procede ad una descrizione delle poste oggetto di trasferimento.

7.1- ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Di seguito, si fornisce una breve descrizione delle singole voci che compongono tale classe. I fondi ammortamento verranno distribuiti a seconda dell'assegnazione delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni materiali

Tale voce è riferita al locale commerciale sito in località Fiumefreddo di Sicilia (CT), alla Via Guglielmo Marconi SN piano T, che viene trasferita alla società beneficiaria Eco Immobiliare S.r.l..

Gli importi evidenziati derivano da specifiche rilevazioni inventariali e si riferiscono al valore, al lordo del fondo di ammortamento accumulato, dei beni specificamente utilizzati dal ramo d'azienda da scindersi.

L'elenco dettagliato delle immobilizzazioni materiali trasferite alla Eco Immobiliare S.r.l. è riportato all'allegato "B".

Immobili civili

Il valore di scissione dell'immobile in oggetto risulta pari al suo costo storico, così come ricavato dal Decreto di Trasferimento Immobiliare, disposto dal Tribunale di Catania , Rep. N. Repertorio n. 62135, Trascrizione n. 37112.1/2021, Reparto PI di CATANIA in atti dal 04/11/2021.

(Allegato C)

7.2 - PASSIVO PATRIMONIO NETTO

Di seguito, si fornisce una breve descrizione delle singole voci che compongono tale classe.

Capitale sociale

Per quanto riguarda l'assegnazione del capitale sociale, si rimanda al paragrafo 11.

Debiti verso fornitori

Sono pari a complessivi € 138.002,81 e rappresentano l'importo dei debiti verso i fornitori sorti in capo alla società scissa, che verranno trasferiti per scissione alla "Eco Immobiliare S.r.l.".. ed analiticamente elencati nell'Allegato D

Il trasferimento delle suddette passività avviene nell'ambito di una complessiva ripartizione del patrimonio della società scissa, finalizzata a garantire un'equilibrata suddivisione degli oneri e dei valori economici, pur in assenza di un collegamento diretto tra i debiti e il ramo immobiliare trasferito.

Detto trasferimento non altera la natura commerciale delle obbligazioni assunte e non comporta modificazioni delle condizioni pattuite con i creditori, fermo restando quanto previsto dall'art. 2506-quater, comma 3, c.c. (responsabilità solidale della scissa).

Si precisa, per altro, che l'esatta composizione degli elementi patrimoniali oggetto di trasferimento per scissione alla società beneficiaria "Eco Immobiliare S.r.l." sarà suscettibile di evoluzione in relazione alla normale dinamica dell'attività aziendale svolatasi successivamente alla data di riferimento presa a base per la redazione del presente progetto di scissione.

8 -TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI.

Non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato, ma solo soci ordinari nelle società partecipanti alla scissione.

9 - VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

10 - RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DEGLI ESPERTI

La relazione dell'organo amministrativo (art. 2501-quinquies, c.c.) e degli esperti (art. art. 2501-sexies, c.c.), ai sensi dell'art. 2506-ter, c.c., non sono richieste, poiché la scissione avviene con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione.

11- ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA BENEFICIARIA E DELLA SCISSA

L'assegnazione delle quote della società che risulterà dalla scissione verrà effettuata secondo quanto illustrato nei seguenti prospetti.

Eco Immobiliare S.r.l.		
Capitale sociale € 50.000,00		
SOCIO	VALORE NOMINALE	PERCENTUALE
Chen Ningxi	€25,000,00	50,00%
Zheng Ling	€25,000,00	50,00%

Eco Commerciale S.r.l. post-scissione		
Capitale sociale € 50.000,00		
SOCIO	VALORE NOMINALE	PERCENTUALE
Chen Ningxi	€25,000,00	50,00%
Zheng Ling	€25,000,00	50,00%

12 - DATA DI DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Le quote di partecipazione della società beneficiaria daranno diritto alla partecipazione agli utili a decorrere dalla data di efficacia della scissione.

13 - EFFETTI DELLA SCISSIONE

13.1 - Effetti civilistici e contabili

Ai sensi dell'art. 2506-quater, codice civile, gli effetti della scissione decorrono dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui è iscritta la società beneficiaria.

Con tale iscrizione la società beneficiaria diventerà titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti gli elementi patrimoniali attivi e passivi ad esse trasferiti mediante scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, obblighi, impegni ad essi relativi.

Infatti, dal giorno di iscrizione suddetto, la società beneficiaria avrà autonoma esistenza ed entreranno nel suo patrimonio i beni e gli elementi attivi e passivi ad essa inerenti, elencati precedentemente e, dalla stessa data, verranno imputate le operazioni contabili ai bilanci delle società beneficiarie (effetti contabili); sempre da tale data decorreranno gli effetti ai fini delle imposte sui redditi (effetti fiscali).

Con l'iscrizione dell'atto di scissione la società beneficiaria acquisterà autonoma esistenza ed entreranno a far parte del suo patrimonio le attività e le passività ad essa assegnate in base al presente progetto, così come i diritti e gli obblighi ad essa relativi. Inoltre, per effetto dell'art. 2506-quater, terzo comma, codice civile, la società beneficiaria è solidalmente responsabile, limitatamente al valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto, dei debiti della scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

13.2 - Effetti fiscali: imposte dirette

Ai sensi dell'art. 173, comma 1, T.U.I.R., la scissione è neutrale dal punto di vista fiscale e pertanto non costituisce presupposto né per il realizzo né per la distribuzione di plusvalenze o minusvalenze.

Gli obblighi di versamento degli acconti relativi alle imposte proprie ed alle ritenute restano in capo alla scissa (art. 173, comma 5, T.U.I.R.), così come gli obblighi

tributari relativi ai periodi d'imposta anteriori alla data di efficacia dell'operazione (art. 173, comma 12, T.U.I.R.).

Le quote di ammortamento delle immobilizzazioni, le spese di manutenzione dei beni trasferiti, quelle relative a più esercizi e gli accantonamenti devono essere rapportate, in dodicesimi, alla durata dell'utilizzo dei beni cui si riferiscono da parte della scissa e delle beneficiarie (art. 173, comma 8, T.U.I.R.).

Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi accantonamento (svalutazione crediti, T.F.R.) e dei fondi ammortamento viene trasferito alle beneficiarie in base alla percentuale di attribuzione degli elementi patrimoniali ad essi correlati. (art. 173, comma 6, T.U.I.R.).

13.3 - Effetti fiscali: imposte indirette

Per quanto attiene alle imposte indirette, la scissione è soggetta all'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa ed è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ex art. 2, comma 3 lettera f. del D.P.R. 633/1972.

14 - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Ai sensi dell'art. 2506-quater, 3° comma, codice civile, ciascuna società è solidalmente responsabile nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalle società cui fanno carico.

Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 472/1997, ciascuna società che partecipa alla scissione è obbligata in solido al pagamento di eventuali somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

15 - STATUTO DELLA SOCIETÀ SCISSA E DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

15.1 - Atto costitutivo e statuto della società beneficiaria "Eco Immobiliare S.r.l."

L'atto costitutivo, comprensivo dello Statuto della costituenda società beneficiaria Eco Immobiliare S.r.l. è allegato al presente progetto di scissione sub E) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

16 – Pubblicazioni del progetto di scissione

Ai sensi dell'art. 2506-bis, ultimo comma, codice civile e tenuto conto del D.Lgs. 123/2012 il presente progetto di scissione viene pubblicato sul sito internet della

società scissa Eco Commerciale S.r.l. all'indirizzo www.ecocommercialesrl.it, con modalità tali da consentirne liberamente il download e/o la stampa.

17 – Altre informazioni

Sono possibili le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti, anche numerici, del presente progetto che non incidono sui diritti dei terzi e dello statuto della società beneficiaria.

Allegati:

A – elementi patrimoniali oggetto di trasferimento mediante scissione alla società “Eco Immobiliare S.r.l.”

B – cespiti trasferiti mediante scissione alla società “Eco Immobiliare S.r.l.”

C – dettaglio immobili civili

D – Elenco dei fornitori trasferiti mediante scissione alla società “Eco Immobiliare S.r.l.”

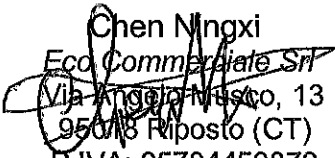
E - statuto della società “Eco Commerciale S.r.l.”

F - atto costitutivo e statuto della società beneficiaria “Eco Immobiliare S.r.l.”

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale documento analogico ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 3, del D. Lgs. 82/2005.

Giarre, lì 10 settembre 2025

L'amministratore Unico


Chen Ningxi
Eco Commerciale Srl
Via Angelo Musco, 13
95018 Riposto (CT)
P.IVA: 05704450872
COD. UNIVOCO: KRRH6B9

ALLEGATO-A**ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI TRASFERIMENTO MEDIANTE
SCISSIONE ALLA SOCIETÀ "ECO IMMOBILIARE S.R.L."**

ATTIVO	PARZIALE	TOTALE
1) Immobili civili		237.978,26
Immobili civili	237.978,26	
TOTALE ATTIVO		237.978,26
PASSIVO		
1) Patrimonio netto		50.000,00
Capitale sociale	50.000,00	
2) Fondi ammortamento		49.975,45
F/ammortamento Fabbricati.	49.975,45	
3)Debiti		138.002,81
Debiti v/fornitori	138.002,81	

ALLEGATO-B**CESPITI TRASFERITI MEDIANTE SCISSIONE ALLA SOCIETÀ "ECO
IMMOBILIARE S.R.L."**

Immobili civili		
Immobili civili	237.978,26	49.975,45
Totale	237.978,26	49.975,45
Totale complessivo	237.978,26	49.975,45

ALLEGATO-C**FABBRICATI (PROPRIETA' 100%)**

Comune	Catasto	Ubicazione	Fgl.	P.IIa	Sub.	Cat.	Cl.	Cons.	R. C.
Fiumefreddo di Sicilia (CT)	Fabbricati	Via Guglielmo Marconi SN, piano T	8	51	57	C/1	05	542 mq	13.436,14

ALLEGATO D**ELENCO DELLE POSIZIONI DEBITORIE TRASFERITE MEDIANTE SCISSIONE ALLA SOCIETA' "ECO IMMOBILIARE S.R.L."**

FORNITORI		ESPOSIZIONI DEBITORIE TRASFERITE
LINQ S.R.L.S.		36.379,13
NEW AGE STORE S.R.L.S.		15.738,00
ONESTE INTERNATIONAL SRL		14.400,00
QIU GUOXIN		31.537,00
QJ S.R.L.S.		14.945,00
START S.R.L.		2.799,68
UNICED S.R.L.		3.294,00
CHAN HONGQING		18.910,00
TOTALE		138.002,81

ALLEGATO-E**STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"ECO COMMERCIALE S.R.L."****STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"ECO COMMERCIALE S.r.l."**

ART. 1) DENOMINAZIONE - È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "ECO COMMERCIALE S.R.L.".

ART. 2) **SEDE** - La società ha sede a Giarre all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La sede amministrativa è situata presso la sede sociale.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

L'organo amministrativo potrà altresì istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, sia in Italia che all'estero.

Per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

ART. 3) **DURATA** - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060, salvo proroga o scioglimento anticipato a norma di legge.

ART. 4) **OGGETTO** - La Società ha per oggetto le seguenti attività:

costruzione, per conto proprio o di terzi, di fabbricati civili ed industriali; lavori edili, industriali, idraulici, di bonifica, irrigazioni, costruzioni in cemento armato; lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente, demolizione e sterri di edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti ed opere connesse ed accessorie;

gestione di negozi, supermercati e centri commerciali, commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di prodotti alimentari e/o non alimentari, abbigliamento in genere, bevande alcoliche ed analcoliche; gestione di locali pubblici, ristoranti, bar e gastronomie.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, comprese la conclusione di operazioni di factoring, leasing e franchising.

Essa potrà inoltre assumere, purché non come attività prevalente e non nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, nonché compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, con esclusione tassativa delle attività per legge riservate.

ART. 5) **DOMICILIO DEI SOCI** - Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o mezzi simili, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere effettuate al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati dai soci. Le relative comunicazioni verranno conservate agli atti sociali.

ART. 6) **CAPITALE** - Il capitale sociale è di Euro cinquantamila (50.000,00) ed è diviso in quote anche di diverso ammontare. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci mediante nuovi conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta inoltre il diritto di

sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute.

Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso. In caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo per perdite, la copia della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le eventuali osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se nominati, non deve restare depositata nella sede della società per almeno otto giorni prima dell'assemblea, ma potrà essere letta ed illustrata, eventualmente con le osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se nominati, durante l'assemblea dei soci.

ART. 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI - La società ha facoltà di raccogliere risparmio tra i soci nei limiti e con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge (art. 11 del D.Lgs. n. 385/1993 e delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994). I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla società non sono produttivi di interessi salvo patto contrario; non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione alle quote di partecipazione, né la rinuncia da parte dei soci, nella stessa proporzione, ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 2467 del codice civile.

ART. 8) CONFERIMENTI - Possono essere conferiti in società denaro, beni in natura, crediti, obblighi dei soci a prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2464 e 2465 del codice civile. In caso di prestazione di polizza di assicurazione o di fideiussione bancaria con cui siano stati garantiti gli obblighi del socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, le predette polizza o fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese, non deve essere autorizzato con decisione dei soci.

La quota del socio in mora nell'esecuzione del conferimento, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, può essere venduta all'incanto.

ART. 9) PARTECIPAZIONI - Salvo diversa convenzione, le partecipazioni dei soci sono proporzionali ai conferimenti effettuati. I diritti sociali spettano ai soci, di regola, in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Con decisione di tutti i soci, possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili, quali a titolo meramente esemplificativo: il diritto di amministrare la società finché permane la qualità di socio; il diritto alla nomina di uno o più amministratori; il diritto ad autorizzare preventivamente determinate operazioni; il diritto a percepire una quota di utili in più rispetto alla propria partecipazione sociale. Tali diritti sono personali, non possono

essere ceduti insieme con la partecipazione né per atto inter vivos né mortis causa e possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

ART. 10) TRASFERIMENTO INTER VIVOS - PRELAZIONE - Le quote sociali possono essere trasferite, in tutto o in parte, per atto inter vivos o mortis causa.

Le quote sociali sono liberamente trasferibili solo a favore:

- a) di altri soci;
- b) del coniuge di un socio;
- c) di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado;
- d) di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo della società socia. Nel caso di trasferimento tra vivi della quota, o dei diritti di sottoscrizione di cui all'art. 6, comma 3, del presente statuto, anche a titolo gratuito, a soggetti diversi da quelli sopra indicati, occorrerà il consenso preventivo o contestuale dei soci non cedenti, ovvero l'esperimento della seguente procedura. Per "trasferimento" si intende qualsiasi atto che abbia per effetto la sostituzione della persona del socio, quale a titolo meramente esemplificativo: la compravendita, la permuta, la donazione, la dazione in pagamento, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la fusione, scissione e cessione d'azienda da parte della società titolare della quota sociale.

Il socio che intende cedere, in tutto o in parte, per atto tra vivi la propria quota, o i diritti di sottoscrizione di cui all'art. 6, comma 3 del presente statuto, deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando: le generalità del potenziale acquirente, il prezzo richiesto o il valore della quota o dei diritti e le modalità di pagamento.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle quote possedute e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare al socio che intende alienare la loro decisione.

Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota dagli altri soci. Il diritto di prelazione può essere esercitato solamente per lo stesso bene o diritto oggetto della comunicazione da parte del socio alienante.

Il valore delle quote, in mancanza di accordo, verrà determinato sulla base della situazione patrimoniale della società, tenendo conto del suo valore di mercato incluso l'avviamento, tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede società; alla determinazione dell'esperto si applica il primo comma dell'art. 1349 del codice civile. L'esperto provvede anche sulle spese che andranno ripartite per metà a carico del socio cedente e per l'altra metà a carico dei soci che esercitano la prelazione, salvo che il valore di perizia risulti inferiore di oltre il 20% rispetto al prezzo o valore indicato dal cedente, in tal caso saranno ad esclusivo carico del socio cedente.

È facoltà dell'alienante rinunciare al richiesto trasferimento sottraendosi all'esercizio del diritto di prelazione, qualora ritenga inadeguato il valore stabilito dall'esperto.

Il diritto di prelazione non si applica in caso di trasferimento a favore di società fiduciaria autorizzata all'esercizio di tale attività e di ritrasferimento da parte della stessa al socio

fiduciante originario, previa esibizione del mandato fiduciario. In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, l'alienazione non avrà efficacia verso la società e l'acquirente non potrà esercitare i diritti derivanti dalla qualità di socio.

Le partecipazioni possono essere date in pegno o su di essere può essere costituito il diritto di usufrutto solo con il consenso di tutti i soci; in tal caso il socio dovrà riservare per sé il diritto di voto; per il resto si applica l'art. 2352 del codice civile.

ART. 11) TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA - In caso di morte di uno dei soci, nel caso in cui gli eredi non siano coniuge o discendenti in linea retta, la società, con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota del socio deceduto, potrà scegliere se liquidare la quota agli eredi o legatari del socio defunto oppure se continuare con gli stessi.

Qualora gli eredi o legatari siano più d'uno, dovranno farsi rappresentare da un rappresentante comune, di gradimento dei soci superstiti, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

Il rimborso della partecipazione agli eredi o legatari del socio defunto, nel caso in cui la società deliberi la liquidazione della quota, avverrà nel termine e con le modalità previste dall'art. 14 del presente statuto.

ART. 12) RECESSO - Compete il diritto di recesso ai soci assenti o dissenzienti rispetto alle seguenti decisioni:

- cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; fusione o scissione; revoca dello stato di liquidazione; trasferimento della sede all'estero; eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2648, quarto comma del codice civile;
- aumento di capitale attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Ove la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, compete ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater del codice civile.

Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla società con raccomandata a.r. entro trenta giorni decorrenti alternativamente:

- dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea dei soci che lo legittima, ove prevista;
- in mancanza, dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci;
- dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che legittima il recesso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata senza indugio a cura dell'organo amministrativo al Registro delle Imprese.

Il recesso ha effetto decorsi trenta giorni dalla data in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta presso la sede sociale. Non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità previste dall'art. 14 del presente statuto. Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione.

Qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile neppure mediante acquisto della stessa da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, esso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2482 del codice civile. Ove, sulla base di tale norma, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

In considerazione dei limiti previsti dal presente statuto al trasferimento mortis causa delle partecipazioni, compete inoltre ai soci ed ai loro eredi o legatari il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2469, comma 2 del codice civile. Tale diritto non potrà comunque essere esercitato prima di due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Sono in ogni caso fatte salve le altre cause di recesso previste dalla legge.

ART. 13) ESCLUSIONE - Sono considerate ipotesi di esclusione dalla società per giusta causa:

- il fallimento, l'interdizione e l'inabilitazione del socio, la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- la definitiva impossibilità da parte del socio di eseguire la prestazione d'opera o di servizi a favore della società che costituisce oggetto del suo conferimento.

L'esclusione è stabilita con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota del socio della cui esclusione si tratta, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione, mediante raccomandata a.r., al socio escluso.

Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale;

l'opposizione ne sospende l'esecuzione. Se la società è composta da due soci,

l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

I soci esclusi hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità previste dall'art. 14 del presente statuto.

Qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile neppure mediante acquisto della stessa da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, esso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In mancanza l'esclusione non può avere luogo.

ART. 14) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE - In caso di morte (con liquidazione della quota agli eredi o legatari), recesso o esclusione di un socio, rispettivamente gli eredi o legatari del socio defunto e il socio receduto od escluso hanno il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione.

Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avverrà entro sei mesi dalla morte o dal momento in cui sono divenuti efficaci il recesso e/o l'esclusione e potrà essere

effettuata mediante acquisto della quota da parte di tutti o di alcuni degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Il valore della partecipazione è determinato dall'organo amministrativo sulla base della situazione patrimoniale della società al momento della morte o della comunicazione del recesso o della esclusione, tenendo conto del suo valore di mercato incluso l'avviamento; in caso di disaccordo tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo dove ha sede la società; alla determinazione dell'esperto si applica il primo comma dell'art. 1349 del codice civile. L'esperto provvede anche sulle spese che andranno ripartite per metà a carico della società o dei soci che esercitano il riscatto o del terzo acquirente e per l'altra metà a carico degli eredi o legatari del socio defunto o del socioreceduto o escluso, salvo che il valore di perizia risulti superiore di oltre il 20% rispetto al valore indicato dalla società, in tal caso saranno ad esclusivo carico della stessa.

In tutti i casi di rimborso della partecipazione di un socio da parte della società, si accresce proporzionalmente il valore delle partecipazioni degli altri soci.

ART. 15) TITOLI DI DEBITO - La società può emettere titoli di debito, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2483 del codice civile, con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale, verbalizzata da notaio ed iscritta nel Registro delle Imprese.

La deliberazione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso.

ART. 16) DECISIONI DEI SOCI - Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, salvo eventuali diritti agli utili spettanti a singoli soci ex art. 2468, comma 3 del codice civile;
- b) la nomina degli amministratori, salvo eventuali diritti di nomina spettanti ai singoli soci ex art. 2468, comma 3 del codice civile;
- c) la nomina dell'organo di controllo o del revisore nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori e dell'organo di controllo o del revisore, se non è stabilito nell'atto costitutivo;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) lo scioglimento della società, la determinazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;
- h) l'emissione di titoli di debito;
- i) l'esclusione di un socio;
- l) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

ART. 17) FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI - Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) con il metodo assembleare;
- b) mediante consultazione scritta;
- c) sulla base del consenso espresso per scritto.

Con riferimento alle materie indicate sotto lettere e), f), g), h) del precedente art. 16 oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 18) ASSEMBLEA

CONVOCAZIONE - L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e pure

quando ne faccia richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche uno solo dei soci. La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea a coloro che rivestino la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che abbiano giustificato la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

La convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o e-mail da inviarsi ai soci, nel termine sopra indicato purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza (in prima ed in eventuale seconda convocazione) e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio nazionale.

Le assemblee si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tali ipotesi il luogo dell'assemblea è quello in cui si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, nonché, nei casi previsti dalla legge, l'organo di controllo o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Al fine di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori, l'organo di controllo o il revisore, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla

trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; nei casi e con le modalità previsti dall'art. 2364 del codice civile la convocazione potrà avvenire in un termine maggiore comunque non superiore a centoottanta giorni.

DIRITTO DI INTERVENTO - Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che rivestino la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che abbiano giustificato la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio. La delega rilasciata a terzi non soci deve essere conferita con atto notarile. Le deleghe sono conservate dalla società.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.

DIRITTO DI VOTO - Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, non può esercitare il diritto di voto.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza l'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta dei presenti. Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessario, due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo nei casi previsti dalle lettere e), f), g), h) del precedente art. 16) nei quali occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. In seconda convocazione si costituisce e delibera con le maggioranze previste dall'art. 2479 bis del C.C..

Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.

Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

VERBALIZZAZIONE - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci

favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale delle assemblee aventi ad oggetto le materie di cui alle lettere e), f), g) h) del precedente art. 16 deve essere redatto da un notaio.

ART. 19) CONSULTAZIONE SCRITTA - CONSENSO ESPRESSO PERISCRITTO -

Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più soci oppure uno o più amministratori con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale e inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta a tutti gli altri soci e ad amministratori, sindaci o revisore, se nominati, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato. La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto e/o dalla legge.

La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario.

La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.

Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale (salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto) su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salva le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto e/o dalla legge.

Tutti coloro che rivestono la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che abbiano giustificato la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese, che non siano morosi nei confronti della società ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, hanno diritto di partecipare alle decisioni previste dall'art. 16 dello statuto sociale ed il loro voto vale in misura proporzionale alla loro partecipazione.

L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, agli amministratori ed all'organo di controllo o al revisore, se nominati, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci.

Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla società.

ART. 20) ORGANO AMMINISTRATIVO - La società è amministrata alternativamente da un Amministratore Unico o da più amministratori, da un minimo di due a un massimo di cinque.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di amministrazione. Tuttavia, con la decisione di nomina e salvo il disposto dell'articolo 2475, ultimo comma del codice civile, l'amministrazione può essere affidata agli amministratori congiuntamente o disgiuntamente. In tal caso si applicano rispettivamente agli articoli 2257 e 2258 del codice civile.

Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. Sull'opposizione decidono i soci con le modalità previste agli articoli 18 e 19.

In ogni caso, giusta quanto stabilito dall'art. 2475 del codice civile, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale eventualmente attribuite agli amministratori ai sensi dell'art. 2481 del codice civile, sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura dell'organo amministrativo e le eventuali limitazioni ai poteri gestori. Qualora nella decisione di nomina non sia stabilito diversamente, gli amministratori costituiscono il Consiglio di amministrazione.

I componenti dell'organo amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e durano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca da parte dei soci (anche senza giusta causa) ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina. Anche in caso di revoca senza giusta causa non hanno alcun diritto al risarcimento danni.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre ai soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della nomina.

ART. 21) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO - L'organo amministrativo, conformemente alla sua struttura stabilita dai soci con la decisione di nomina, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci.

L'organo amministrativo ha, pertanto, in via esemplificativa e non tassativa facoltà di procedere ad acquisti, permuta, alienazioni di beni mobili, anche registrati, ed immobili; di compiere ogni operazione bancaria, sia attiva che passiva; di costituire conti correnti con facoltà di scoperture; di chiedere e concedere fidejussioni o garanzie reali di qualsiasi tipo, anche a titolo gratuito; di assumere obbligazioni anche cambiarie;

di contrarre mutui ipotecari; di fare transazioni; di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori; di depositare e riscuotere somme presso Enti Pubblici. L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

ART. 22) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina del Consiglio stesso. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dall'organo di controllo o dal revisore, se nominati.

L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima, della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed all'organo di controllo o al revisore, se nominati.

La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo o il revisore, se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle stesse condizioni previste per l'assemblea.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalità di formazione delle decisioni si fa rinvio a quanto disposto all'art. 19, del presente statuto, con le seguenti precisazioni:

- ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla persona degli amministratori;
- per la formazione della decisione degli amministratori è necessario il voto favorevole della maggioranza degli stessi;
- le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri, parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni.

La carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e quella di Amministratore Delegato non sono fra loro incompatibili.

ART. 23) RAPPRESENTANZA SOCIALE - Fermo il disposto dell'articolo 2475 c.c., la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico o al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente con le modalità

e limitazioni con cui è stato loro attribuito il potere di amministrare la società, nonché agli amministratori delegati nei limiti della delega.

ART. 24) RIMBORSO SPESE - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

I soci potranno altresì determinare un emolumento annuo nonché eventualmente una indennità per la cessazione del rapporto, deliberando altresì, se del caso, i relativi accantonamenti.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di uno o più amministratori delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di amministrazione all'atto della nomina.

ART. 25) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI -

La società può nominare un organo di controllo o un revisore, determinandone competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti.

Nei casi previsti dalla legge, tale nomina è obbligatoria.

ART. 26) CONTROLLO DEI SOCI - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

ART. 27) ESERCIZI SOCIALI - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; nei casi e con le modalità previsti dall'art. 2364 del codice civile, il termine per la presentazione potrà essere maggiore ma comunque non superiore a centoottanta giorni.

ART. 28) UTILI - Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non raggiunga il limite di legge, vengono distribuiti tra i soci in proporzione alla partecipazione posseduta, salvo che i soci decidano di disporre speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi, e salvi inoltre eventuali diritti agli utili spettanti a singoli soci ex art. 2468, comma 3 del codice civile.

ART. 29) SCIoglimento - La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, e per le altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile.

Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea dei soci, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, delibera su: il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa ovvero anche di singoli beni o

diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

L'assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza di cui al primo comma, le deliberazioni di cui al comma precedente.

ART. 30) LIQUIDAZIONE - Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e ss. del codice civile.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'articolo precedente, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile.

ART. 31) COMUNICAZIONI - Le comunicazioni da effettuare mediante raccomandata a.r. possono essere effettuate, in forma equivalente, anche mediante raccomandata a mani consegnata a soci, amministratori, sindaci, revisore e liquidatori e sottoscritta in calce dagli stessi per ricevuta.

ART. 32) RINVIO - Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

ALLEGATO- F

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA "Eco Immobiliare S.r.l."

STATUTO DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA "ECO IMMOBILIARE S.r.l."

ART. 1) DENOMINAZIONE - È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "ECO IMMOBILIARE S.r.l.".

ART. 2) SEDE - La società ha sede a Giarre all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La sede amministrativa è situata presso la sede sociale.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

L'organo amministrativo potrà altresì istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, sia in Italia che all'estero.

Per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

ART. 3) DURATA - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060, salvo proroga o scioglimento anticipato a norma di legge.

ART. 4) OGGETTO - La società avrà per oggetto prevalente l'attività edilizia ed immobiliare ed in particolare :

- L'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili, rustici, urbani, commerciali ed industriali, anche da demolire, la loro costruzione e ristrutturazione, sia in proprio che per conto terzi;
- Amministrazione, locazione e/o affitto di immobili propri;
- La costruzione col sistema dell'appalto per conto terzi o col conferimento dell'appalto a terzi o con gestione diretta di opere edilizie, di interesse sia pubblico che privato, di fabbricati per civili abitazioni e negozi, di opifici industriali, commerciali ed artigianali, di strutture alberghiere, agricole, artigiane, di strade, ponti, lavori idraulici, elettrici, termici, ferroviari, di demolizione, di sterri, acquedotti, fognature, escavazioni e sbancamenti; edilizia scolastica, nonché lavori di pulizia e giardinaggio in genere;
- L'esecuzione di lavori di costruzione, restauro e ristrutturazioni richiedenti manodopera specializzata, di opere pubbliche in genere, di edifici destinati ad uffici ed alberghi e di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati;
- La raccolta, lo stoccaggio, la selezione, il recupero, lo smaltimento ed il riciclaggio di materiali inerti edili;
- L'attività di mediazione in immobili e l'acquisto di terreni agricoli e la promozione e svolgimento di attività accessorie di agriturismo;
- La società nel rispetto delle leggi bancarie ed assicurative, di tutte le altre disciplinanti attività per il cui esercizio occorrono autorizzazioni governative, potrà compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro:

- Compiere, in genere, operazioni commerciali, industriali, finanziarie non in via prevalente e non nei confronti del pubblico – bancarie, ipotecarie ed immobiliari compreso l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, ed immobili;
- Ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo garanzie reali e personali;
- Concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali anche per obbligazioni altrui;

Per l'attuazione dell'oggetto sociale la società potrà compiere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, connesse alle attività principali, nonché assumere partecipazioni in altre imprese, società o consorzi, la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, ma sempre che non risulti modificato l'oggetto sociale e comunque non come attività prevalente, ma esclusivamente come attività accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, né rivolta nei confronti del pubblico, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia dal D.L.gs. 385/93, con esclusione delle attività di cui al D.L.gs. 58/98 e nel rispetto del D.L.gs. n141/2010.

La società per il conseguimento del suo oggetto potrà avvalersi delle agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future.

La Società potrà operare sia in Italia che all'estero.

ART. 5) DOMICILIO DEI SOCI - Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o mezzi simili, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere effettuate al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati dai soci. Le relative comunicazioni verranno conservate agli atti sociali.

ART. 6) CAPITALE - Il capitale sociale è di Euro cinquantamila (50.000,00) ed è diviso in quote anche di diverso ammontare. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci mediante nuovi conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta inoltre il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute.

Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso. In caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo per perdite, la copia della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le eventuali osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se nominati, non deve restare depositata nella sede della società per almeno otto giorni prima dell'assemblea, ma potrà essere letta ed illustrata, eventualmente con le osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se nominati, durante l'assemblea dei soci.

ART. 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI - La società ha facoltà di raccogliere risparmio tra i soci nei limiti e con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge (art. 11 del D.Lgs. n. 385/1993 e delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994). I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla società non sono produttivi di interessi salvo patto contrario; non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione alle quote di partecipazione, né la rinuncia da parte dei soci, nella stessa proporzione, ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti. Il

rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 2467 del codice civile.

ART. 8) CONFERIMENTI - Possono essere conferiti in società denaro, beni in natura, crediti, obblighi dei soci a prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2464 e 2465 del codice civile. In caso di prestazione di polizza di assicurazione o di fideiussione bancaria con cui siano stati garantiti gli obblighi del socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, le predette polizza o fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese, non deve essere autorizzato con decisione dei soci.

La quota del socio in mora nell'esecuzione del conferimento, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, può essere venduta all'incanto.

ART. 9) PARTECIPAZIONI - Salvo diversa convenzione, le partecipazioni dei soci sono proporzionali ai conferimenti effettuati. I diritti sociali spettano ai soci, di regola, in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Con decisione di tutti i soci, possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili, quali a titolo meramente esemplificativo: il diritto di amministrare la società finché permane la qualità di socio; il diritto alla nomina di uno o più amministratori; il diritto ad autorizzare preventivamente determinate operazioni; il diritto a percepire una quota di utili in più rispetto alla propria partecipazione sociale. Tali diritti sono personali, non possono essere ceduti insieme con la partecipazione né per atto inter vivos né mortis causa e possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

ART. 10) TRASFERIMENTO INTER VIVOS - PRELAZIONE - Le quote sociali possono essere trasferite, in tutto o in parte, per atto inter vivos o mortis causa.

Le quote sociali sono liberamente trasferibili solo a favore:

- a) di altri soci;
- b) del coniuge di un socio;
- c) di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado;
- d) di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo della società socia. Nel caso di trasferimento tra vivi della quota, o dei diritti di sottoscrizione di cui all'art. 6, comma 3, del presente statuto, anche a titolo gratuito, a soggetti diversi da quelli sopra indicati, occorrerà il consenso preventivo o contestuale dei soci non cedenti, ovvero l'esperimento della seguente procedura. Per "trasferimento" si intende qualsiasi atto che abbia per effetto la sostituzione della persona del socio, quale a titolo meramente esemplificativo: la compravendita, la permuta, la donazione, la dazione in pagamento, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la fusione, scissione e cessione d'azienda da parte della società titolare della quota sociale.

Il socio che intende cedere, in tutto o in parte, per atto tra vivi la propria quota, o i diritti di sottoscrizione di cui all'art. 6, comma 3 del presente statuto, deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando: le generalità del potenziale acquirente, il prezzo richiesto o il valore della quota o dei diritti e le modalità di pagamento.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle quote possedute e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare al socio che intende alienare la loro decisione.

Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota dagli altri soci. Il diritto di prelazione può essere esercitato solamente per lo stesso bene o diritto oggetto della comunicazione da parte del socio alienante.

Il valore delle quote, in mancanza di accordo, verrà determinato sulla base della situazione patrimoniale della società, tenendo conto del suo valore di mercato incluso l'avviamento, tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede società; alla determinazione dell'esperto si applica il primo comma dell'art. 1349 del codice civile. L'esperto provvede anche sulle spese che andranno ripartite per metà a carico del socio cedente e per l'altra metà a carico dei soci che esercitano la prelazione, salvo che il valore di perizia risulti inferiore di oltre il 20% rispetto al prezzo o valore indicato dal cedente, in tal caso saranno ad esclusivo carico del socio cedente.

È facoltà dell'alienante rinunciare al richiesto trasferimento sottraendosi all'esercizio del diritto di prelazione, qualora ritenga inadeguato il valore stabilito dall'esperto.

Il diritto di prelazione non si applica in caso di trasferimento a favore di società fiduciaria autorizzata all'esercizio di tale attività e di ritrasferimento da parte della stessa al socio fiduciante originario, previa esibizione del mandato fiduciario. In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, l'alienazione non avrà efficacia verso la società e l'acquirente non potrà esercitare i diritti derivanti dalla qualità di socio.

Le partecipazioni possono essere date in pegno o su di esse può essere costituito il diritto di usufrutto solo con il consenso di tutti i soci; in tal caso il socio dovrà riservare per sé il diritto di voto; per il resto si applica l'art. 2352 del codice civile.

ART. 11) TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA - In caso di morte di uno dei soci, nel caso in cui gli eredi non siano coniuge o discendenti in linea retta, la società, con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota del socio deceduto, potrà scegliere se liquidare la quota agli eredi o legatari del socio defunto oppure se continuare con gli stessi.

Qualora gli eredi o legatari siano più d'uno, dovranno farsi rappresentare da un rappresentante comune, di gradimento dei soci superstiti, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

Il rimborso della partecipazione agli eredi o legatari del socio defunto, nel caso in cui la società deliberi la liquidazione della quota, avverrà nel termine e con le modalità previste dall'art. 14 del presente statuto.

ART. 12) RECESSO - Compete il diritto di recesso ai soci assenti o dissenzienti rispetto alle seguenti decisioni:

- cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; fusione o scissione; revoca dello stato di liquidazione; trasferimento della sede all'estero; eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2648, quarto comma del codice civile;
- aumento di capitale attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Ove la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, compete ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater del codice civile.

Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla società con raccomandata a.r. entro trenta giorni decorrenti alternativamente:

- dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea dei soci che lo legittima, ove prevista;
- in mancanza, dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci;
- dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che legittima il recesso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata senza indugio a cura dell'organo amministrativo al Registro delle Imprese.

Il recesso ha effetto decorsi trenta giorni dalla data in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta presso la sede sociale. Non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità previste dall'art. 14 del presente statuto. Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione.

Qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile neppure mediante acquisto della stessa da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, esso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2482 del codice civile. Ove, sulla base di tale norma, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

In considerazione dei limiti previsti dal presente statuto al trasferimento mortis causa delle partecipazioni, compete inoltre ai soci ed ai loro eredi o legatari il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2469, comma 2 del codice civile. Tale diritto non potrà comunque essere esercitato prima di due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Sono in ogni caso fatte salve le altre cause di recesso previste dalla legge.

ART. 13) ESCLUSIONE - Sono considerate ipotesi di esclusione dalla società per giusta causa:

- il fallimento, l'interdizione e l'inabilitazione del socio, la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- la definitiva impossibilità da parte del socio di eseguire la prestazione d'opera o di servizi a favore della società che costituisce oggetto del suo conferimento.

L'esclusione è stabilita con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota del socio della cui esclusione si tratta, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione, mediante raccomandata a.r., al socio escluso.

Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale; l'opposizione ne sospende l'esecuzione. Se la società è composta da due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

I soci esclusi hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità previste dall'art. 14 del presente statuto.

Qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile neppure mediante acquisto della stessa da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, esso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In mancanza l'esclusione non può avere luogo.

ART. 14) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE - In caso di morte (con liquidazione della quota agli eredi o legatari), recesso o esclusione di un socio, rispettivamente gli eredi o legatari del socio defunto e il socio receduto od escluso hanno il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione.

Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avverrà entro sei mesi dalla morte o dal momento in cui sono divenuti efficaci il recesso e/o l'esclusione e potrà essere effettuata mediante acquisto della quota da parte di tutti o di alcuni degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Il valore della partecipazione è determinato dall'organo amministrativo sulla base della situazione patrimoniale della società al momento della morte o della comunicazione del recesso o della esclusione, tenendo conto del suo valore di mercato incluso l'avviamento; in caso di disaccordo tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo dove ha sede la società; alla determinazione dell'esperto si applica il primo comma dell'art. 1349 del codice civile. L'esperto provvede anche sulle spese che andranno ripartite per metà a carico della società o dei soci che esercitano il riscatto o del terzo acquirente e per l'altra metà a carico degli eredi o legatari del socio defunto o del socio receduto o escluso, salvo che il valore di perizia risulti superiore di oltre il 20% rispetto al valore indicato dalla società, in tal caso saranno ad esclusivo carico della stessa.

In tutti i casi di rimborso della partecipazione di un socio da parte della società, si accresce proporzionalmente il valore delle partecipazioni degli altri soci.

ART. 15) TITOLI DI DEBITO - La società può emettere titoli di debito, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2483 del codice civile, con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale, verbalizzata da notaio ed iscritta nel Registro delle Imprese.

La deliberazione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso.

ART. 16) DECISIONI DEI SOCI - Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, salvo eventuali diritti agli utili spettanti a singoli soci ex art. 2468, comma 3 del codice civile;
- b) la nomina degli amministratori, salvo eventuali diritti di nomina spettanti ai singoli soci ex art. 2468, comma 3 del codice civile;

- c) la nomina dell'organo di controllo o del revisore nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori e dell'organo di controllo o del revisore, se non è stabilito nell'atto costitutivo;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) lo scioglimento della società, la determinazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;
- h) l'emissione di titoli di debito;
- i) l'esclusione di un socio;
- l) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

ART. 17) FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI - Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) con il metodo assembleare;
- b) mediante consultazione scritta;
- c) sulla base del consenso espresso per scritto.

Con riferimento alle materie indicate sotto lettere e), f), g), h) del precedente art. 16 oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 18) ASSEMBLEA

CONVOCAZIONE - L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e pure

quando ne faccia richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche uno solo dei soci. La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea a coloro che rivestino la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che abbiano giustificato la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

La convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o e-mail da inviarsi ai soci, nel termine sopra indicato purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza (in prima ed in eventuale seconda convocazione) e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

Le assemblee si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità

degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tali ipotesi il luogo dell'assemblea è quello in cui si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, nonché, nei casi previsti dalla legge, l'organo di controllo o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Al fine di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori, l'organo di controllo o il revisore, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; nei casi e con le modalità previsti dall'art. 2364 del codice civile la convocazione potrà avvenire in un termine maggiore comunque non superiore a centoottanta giorni.

DIRITTO DI INTERVENTO - Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che rivestino la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che abbiano giustificato la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio. La delega rilasciata a terzi non soci deve essere conferita con atto notarile. Le deleghe sono conservate dalla società.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.

DIRITTO DI VOTO - Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, non può esercitare il diritto di voto.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza l'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta dei presenti. Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessario, due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo nei casi previsti dalle lettere e), f), g), h) del precedente art. 16) nei quali occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. In seconda convocazione si costituisce e delibera con le maggioranze previste dall'art. 2479 bis del C.C..

Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.

Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

VERBALIZZAZIONE - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale delle assemblee aventi ad oggetto le materie di cui alle lettere e), f), g) h) del precedente art. 16 deve essere redatto da un notaio.

ART. 19) CONSULTAZIONE SCRITTA - CONSENSO ESPRESSO PERISCRITTO -

Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più soci oppure uno o più amministratori con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale e inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta a tutti gli altri soci e ad amministratori, sindaci o revisore, se nominati, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato. La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto e/o dalla legge.

La mancata risposta alla proposta di decisione equivale al voto contrario.

La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.

Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale (salvo le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto) su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salva le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto e/o dalla legge.

Tutti coloro che rivestono la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che abbiano giustificato la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese, che non siano morosi nei confronti della società ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, hanno diritto di partecipare alle decisioni previste dall'art. 16 dello statuto sociale ed il loro voto vale in misura proporzionale alla loro partecipazione.

L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, agli amministratori ed all'organo di controllo o al revisore, se nominati, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci.

Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla società.

ART. 20) ORGANO AMMINISTRATIVO - La società è amministrata alternativamente da un Amministratore Unico o da più amministratori, da un minimo di due a un massimo di cinque.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di amministrazione. Tuttavia, con la decisione di nomina e salvo il disposto dell'articolo 2475, ultimo comma del codice civile, l'amministrazione può essere affidata agli amministratori congiuntamente o disgiuntamente. In tal caso si applicano rispettivamente agli articoli 2257 e 2258 del codice civile.

Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. Sull'opposizione decidono i soci con le modalità previste agli articoli 18 e 19.

In ogni caso, giusta quanto stabilito dall'art. 2475 del codice civile, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale eventualmente attribuite agli amministratori ai sensi dell'art. 2481 del codice civile, sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura dell'organo amministrativo e le eventuali limitazioni ai poteri gestori. Qualora nella decisione di nomina non sia stabilito diversamente, gli amministratori costituiscono il Consiglio di amministrazione.

I componenti dell'organo amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e durano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca da parte dei soci (anche senza giusta causa) ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina. Anche in caso di revoca senza giusta causa non hanno alcun diritto al risarcimento danni.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre ai soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della nomina.

ART. 21) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO - L'organo amministrativo, conformemente alla sua struttura stabilita dai soci con la decisione di nomina, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci.

L'organo amministrativo ha, pertanto, in via esemplificativa e non tassativa facoltà di procedere ad acquisti, permuta, alienazioni di beni mobili, anche registrati, ed immobili; di compiere ogni operazione bancaria, sia attiva che passiva; di costituire conti correnti con facoltà di scoperture; di chiedere e concedere fidejussioni o garanzie reali di qualsiasi tipo, anche a titolo gratuito; di assumere obbligazioni anche cambiarie; di contrarre mutui ipotecari; di fare transazioni; di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori; di depositare e riscuotere somme presso Enti Pubblici.

L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

ART. 22) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina del Consiglio stesso. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dall'organo di controllo o dal revisore, se nominati.

L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima, della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed all'organo di controllo o al revisore, se nominati.

La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo o il revisore, se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle stesse condizioni previste per l'assemblea.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalità

di formazione delle decisioni si fa rinvio a quanto disposto all'art. 19, del presente statuto, con le seguenti precisazioni:

- ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla persona degli amministratori;
- per la formazione della decisione degli amministratori è necessario il voto favorevole della maggioranza degli stessi;
- le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri, parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni.

La carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e quella di Amministratore Delegato non sono fra loro incompatibili.

ART. 23) RAPPRESENTANZA SOCIALE - Fermo il disposto dell'articolo 2475 c.c., la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico o al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente con le modalità e limitazioni con cui è stato loro attribuito il potere di amministrare la società, nonché agli amministratori delegati nei limiti della delega.

ART. 24) RIMBORSO SPESE - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

I soci potranno altresì determinare un emolumento annuo nonché eventualmente una indennità per la cessazione del rapporto, deliberando altresì, se del caso, i relativi accantonamenti.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di uno o più amministratori delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di amministrazione all'atto della nomina.

ART. 25) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI -

La società può nominare un organo di controllo o un revisore, determinandone competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti.

Nei casi previsti dalla legge, tale nomina è obbligatoria.

ART. 26) CONTROLLO DEI SOCI - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

ART. 27) ESERCIZI SOCIALI - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; nei casi e con le modalità previsti dall'art. 2364 del codice civile, il termine per la presentazione potrà essere maggiore ma comunque non superiore a centoottanta giorni.

ART. 28) **UTILI** - Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non raggiunga il limite di legge, vengono distribuiti tra i soci in proporzione alla partecipazione posseduta, salvo che i soci decidano di disporre speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi, e salvi inoltre eventuali diritti agli utili spettanti a singoli soci ex art. 2468, comma 3 del codice civile.

ART. 29) **SCIoglimento** - La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, e per le altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile.

Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea dei soci, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, delibera su: il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

L'assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza di cui al primo comma, le deliberazioni di cui al comma precedente.

ART. 30) **LIQUIDAZIONE** - Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e ss. del codice civile.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'articolo precedente, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile.

ART. 31) **COMUNICAZIONI** - Le comunicazioni da effettuare mediante raccomandata a.r. possono essere effettuate, informa equivalente, anche mediante raccomandata a mani consegnata a soci, amministratori, sindaci, revisore e liquidatori e sottoscritta in calce dagli stessi per ricevuta.

ART. 32) **RINVIO** - Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.